



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Designato, Dott. Fabio Florini,

A) Previa assegnazione allo scrivente della procedura in esame, letto il ricorso ora iscritto al Ruolo della Volontaria Giurisdizione **n. 5662 / 2021 VOL. (Sovr.)**, depositato in data **19/10/2021** da :

CUPIDO PAOLO, nato a Trapani, il 27/04/1963 e **residente a Bologna** in via
- **C.F.** - la quale ha chiesto di essere **ammesso**
alla Procedura di Sovraindebitamento per Liquidazione dei Beni, di cui all'art. 14/ter
Lg. 3/2012 (essendo rappresentato e difeso dall'avv.to Pier Paolo Zamboni del Foro di Bologna, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, situato in Bologna, via Pescherie Vecchie, n.12);

B) Vista la relazione particolareggiata e la successiva integrazione redatte del professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi - dott.ssa Samanta GARAGNANI (iscritto all'ODCEC in Bologna) - allegata al ricorso ;

C) Ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012) in quanto il richiedente :

- è debitore da qualificarsi come soggetto sovraindebitato e non fallibile, che non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) Lg. 3/2012 (ovvero, non è sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012; non ha fatto ricorso - nei precedenti 5 anni - ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012; non ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; inoltre ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale);

- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5°, tutta la documentazione richiesta ;

- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni ;

D) Ritenuto che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento in esame (di natura residuale, nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento), ai fini della Liquidazione del Patrimonio disciplinato dall'art. 14/ter Lg. 3/2012 non si prevede alcuna autonoma fase di "omologazione" – nonostante un evidente refuso da imputare al Legislatore, contenuto nell'art.14/quinquies) – mentre l'unica attività funzionale a dare corso al provvedimento che ne dispone la "apertura" risulta quella

volta alla relativa esecuzione: ciò in quanto sia (da un lato) il rinvio all'art.10 co. 6° risulta viceversa diretto a regolare l'eventuale reclamo, e sia (d'altro canto) il tema circa la verifica dei presupposti per l'eventuale esdebitazione, la cui indagine risulta però riservata appunto ad un momento successivo all'esito della liquidazione del patrimonio del Sovraindebitato ;

E) Preso atto che il titolare della funzione di organo dell'OCC va solitamente considerato come la persona più idonea al compito di Liquidatore, il quale richiede la preventiva conoscenza della posizione soggettiva dell'interessato al ricorso in esame ;

F) Considerato, ad avviso dello scrivente, che **l'incidenza – anche determinante – dell'apporto di “nuova finanza” qui prospettato attraverso l'adesione all'istanza del Sovraindebitato da parte di sua madre** (Anna Maria BENIVEGNA, co/firmataria del ricorso) **non sia di per sé incompatibile con la natura dell'istituto azionato nella presente sede** (cfr. Trib. Verona 21/12/2018, ove si precisa che <<... *il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri, derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura ...>>, vedila su “Sito Il caso.it”, 2019) .*

P. Q. M.

1) Dichiaro aperto il procedimento di cui al ricorso n. 5662/2021 VOL. (Sovr.), previo accertamento che il programma di Liquidazione dei Beni del Sovraindebitato richiedente – della durata di un quadriennio, in mancanza di prospettazioni alternative da parte di CUPIDO Paolo – ai sensi dell'art. 14/ter Lg. 3/2012 prevede :

- *a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione ;
- *b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione della Liquidazione ed in esecuzione del relativo piano di riparto del ricavato ;
- *c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”;
- *d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e previdenziali, nonché degli altri eventuali creditori privilegiati ;
- *e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti di rango preferenziale .

2) Dichiaro sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult., Lg. 3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi gli eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, nonché restando confermate le disposizioni previste dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi 2° e 3° c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei

creditori aventi titolo oppure causa giuridica anteriore .

4) Dichiaro che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione degli effetti soddisfattivi per i creditori, derivanti sia dalle eventuali esecuzioni pendenti – anche presso terzi – e sia dal periodico realizzo delle cessioni di credito in corso .

5) Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione i seguenti beni e diritti :

*a) i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c. nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò nei limiti della somma annua di Eu*16.600* (nell'arco di 12 mesi, per una media mensile di *1.383* circa) nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile – ogni eventuale eccedenza di volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio;

*b) i beni impignorabili secondo legge;

*c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente non idonei ad un utile realizzo ;

6) Dichiaro che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiaro che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.2° lett. e) Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e secondo le ulteriori categorie di registrazione, a cura del designato Liquidatore, per l'ipotesi della presenza delle relative componenti del patrimonio (beni immobili, mobili registrati, partecipazioni in società, ecc.) destinati a realizzo nella presente Procedura .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 5662/2021 VOL. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatore la dott.ssa Samanta GARAGNANI (dell'OCC costituito presso l'ODCEC di Bologna)**, disponendo che la medesima proceda

a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012, autorizzandola altresì ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate – con ogni eventuale integrazione dei suoi poteri, da parte del G.D. – a soddisfare i creditori previo riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 9 dicembre 2021 .

Il Presidente - G.D.
dott. Fabio Florini